

DI PARTE CONVENUTA

Come da foglio separato deposito in cancelleria telematica

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra [REDACTED] conveniva in giudizio la [REDACTED] [REDACTED] per sentir accertare la nullità, invalidità e/o inefficacia dei contratti di intermediazione e gestione finanziaria stipulati con l'istituto di credito per inadempimento di quest'ultimo agli obblighi informativi continuativi stabiliti ex lege sull'andamento dei titoli, con condanna della convenuta in ogni caso al risarcimento di tutti i danni patiti da essa attrice in dipendenza dei fatti per cui è causa.

Costituitasi in giudizio la banca [REDACTED] contestava ogni pretesa della attrice assumendo di aver adempiuto ai propri obblighi informativi e che la stessa attrice aveva trasferito in data 15/1/2008 (cioè 8 mesi prima del default della Lehman Brothers) i titoli incriminati ad altro intermediario finanziario. Proponeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere, in caso di condanna di essa banca, la restituzione dei titoli dedotti in liti, delle cedole e dei riparti incassati, oltre interessi e ogni altra utilità.

La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16/5/17.

L'attrice lamenta il mancato adempimento della banca agli obblighi informativi sulla stessa gravanti di derivazione sia legale che convenzionale.

La stessa richiama, infatti, sia la violazione degli artt. 28 e 29 del Reg. Consob n. 11522/1998, sia quanto contenuto nel contratto di acquisto sottoscritto.

Le prime disposizioni, pacificamente, riguardano un obbligo informativo relativo al momento iniziale dell'investimento, le seconde gli obblighi che la banca si è specificamente assunta di notificare il cliente in ogni caso di variazione dell'andamento dei titoli.

In merito alle vicende Lehman Brothers è da verificare, innanzitutto e preliminarmente se i titoli in questione, al momento dell'investimento dovessero ritenersi effettivamente a basso rischio/rendimento.

Sul punto, deve registrarsi una notevole evoluzione, anche piuttosto ondivaga, della giurisprudenza che, in definitiva, ha chiarito che, almeno fino alla seconda metà del 2008 i titoli in questione dovessero ritenersi a basso profilo di rischiosità.



In particolare, il Tribunale di Roma, in data 13/10/15, con la sentenza n. 20420, nel rigettare l'azione di un investitore, ha considerato in primo luogo che *“il rating del soggetto emittente i titoli in questione è rimasto di categoria A sino alla data del default (avvenuta, come detto, il 15/9/08, quando la Lehman Brothers Holding Inc. chiese alla US Bankruptcy Court di new York l'ammissione al Chapter 11, cioè alla procedura di fallimento pilotato prevista dalla legge statunitense, dichiarando, così, il proprio stato di insolvenza), circostanza, questa che deve ritenersi inaspettata proprio perché trattavasi di una Banca di grandi dimensioni”* e, in secondo luogo, passando in esame l'informativa dovuta in seguito all'adesione della Banca al Consorzio PattiChiari, il giudice adito –dopo aver esaminato il rating dell'emittente ed il Value at Risk (indicatori coordinati per la permanenza del titolo all'interno delle obbligazioni a basso rischio-rendimento – confermava che *“la banca convenuta, in forza della clausola di impegno inserita negli ordini di acquisto, era tenuta a comunicare al cliente, secondo la tempistica ivi prevista, l'eventuale uscita dei titoli da quest'ultimo acquistati per il suo tramite, dall'elenco delle obbligazioni a basso rischio/rendimento redatto dal Consorzio Patti Chiari. Ebbene, nel caso di specie, per come risulta addirittura notorio, il Consorzio Pattichiari provvedeva ad espungere dall'elenco di tali titoli le obbligazioni messe dal Gruppo Lehman solo in data 15 settembre 2008 e, dunque, allorquando tali società avevano richiesto l'ammissione alla procedura concorsuale”*.

Concludeva, dunque, il Tribunale, affermando che *“in definitiva, dunque, a prescindere dal profilo di rischio del cliente, per considerare inadeguate le operazioni in argomento, nel febbraio 2008, è necessario affermare che la banca doveva considerare non valido il rating espresso su Lehman dalle agenzie sopra citate”*.

Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 1556 del 19/4/16, si è conformato a questa parte della giurisprudenza che ritiene, come detto, i titoli Lehman, sino al giorno del *default*, fossero strumenti finanziari a rischio moderato non implicanti un'alta esposizione al rischio di perdita del capitale.

Anche nel caso sottoposto all'attenzione del giudice fiorentino, una investitrice aveva acquistato obbligazioni Lehman nel 2005 e ha convenuto la Banca negoziatrice chiedendo di dichiarare la nullità dei contratti di negoziazione, suo tempo stipulati con la banca, per violazione degli obblighi informativi ex art. 21 TUF, e in subordine di dichiarare la risoluzione dei contratti per inadempimento della convenuta ai propri obblighi informativi, in quanto soggetto aderente al “Consorzio Patti Chiari”.



Innanzitutto, la sentenza, sulla scia della costante giurisprudenza espressasi in casi analoghi e richiamando le Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Unite, 19-12-2007, n. 26725), ha ricordato che *“unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinare la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità”* e che *“in nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione di dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d’intermediazione o di singoli atti negoziali”* cioè, in quanto, come detto dalla Suprema Corte, *“la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo al risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria in questione”*.

Dunque, in nessun caso, difettando una previsione normativa in tal senso, potrà essere dichiarata la nullità di un contratto di intermediazione e di singoli atti negoziali conseguenti a i sensi dell’art. 1418 cc.

Inoltre, con riferimento alle contestate violazioni della Banca dei propri obblighi di informativa, il Giudice ha dapprima inquadrato il profilo soggettivo dell’attrice: *“D’altronde risulta che la banca in occasione della conclusione dei contratti di intermediazione assunse informazioni dalla [...] riguardo alla loro esperienza in materia di strumenti finanziari [...] ed agli obiettivi di investimento, indicati come diretti a contemperare rendita e rivalutazione assumendo un medio grado di rischio [...] le parti contraenti concordavano quindi un profilo di rischio medio ed indicavano gli strumenti finanziari verso i quali indirizzare gli investimenti [...]”* e verificato che, al tempo degli acquisti i titoli Lehman risultavano compatibili (in termini di “adeguatezza”) al profilo finanziario della cliente in quanto: *“Tra gli strumenti finanziari che potevano essere oggetto di investimento erano state indicate anche le obbligazioni presenti nell’elenco delle obbligazioni a basso rischio rendimento Patti Chiari e tra queste rientravano appunto anche le Lehman TV% infl.”...* *“I titoli in questione risultavano d’altronde del tutto adeguati al profilo di*



rischio (sia in ragione delle caratteristiche dei titoli, che all'epoca dell'acquisto non presentavano certamente un particolare profilo di rischio del resto rientravano appunto tra le obbligazioni di cui all'elenco Patti Chiari ed il loro rating era del tutto tranquillizzante...)”.

Come detto, pure in questa sentenza, il Tribunale ha ritenuto che i titoli LB, al momento dell'investimento fossero da considerare, perché così comunemente ritenuti e qualificati e catalogati, a basso rischio e, quanto alla possibilità di previsione del *default*, pure il giudice fiorentino ha ritenuto che: *“Certamente all'epoca dell'investimento i titoli LB, avuto riguardo al rischio di rimborso, che interessa nella presente causa, erano invece adeguati alle caratteristiche di investitrici della [...]: infatti non ne era prevedibile il default e, appunto, proprio per questo, erano inseriti nell'elenco PC [Patti Chiari]”,* inoltre *“non risulta d'altronde la prova di eventuali peculiari specifiche informazioni in possesso della Banca all'epoca della negoziazione”,* tanto che la investitrice, in quel caso come in questo che ci occupa ha regolarmente incassato nel tempo, prima del *default*, le consistenti cedole staccate dai titoli obbligazionari per cui è causa.

Con riferimento al caso che ci occupa, In primo luogo, sulla domanda di dichiarazione di nullità dei contratti di negoziazione e di quelli ad essi collegati, ex art. 1418 cc per violazione delle norme di carattere imperativo concernenti gli obblighi di informazione da parte dell'intermediario, questa, per quanto osservato sopra e per quanto chiarito dalla riportata sentenza della Corte di Cassazione, non è fondata.

Quanto alla richiesta risoluzione dei singoli contratti d'investimento per l'assunto mancato adempimento della banca agli obblighi di informativa su di essa gravanti, pure questa domanda è infondata.

E' stato provato, infatti, a mezzo documenti, che la ██████ all'atto dell'acquisto dei titoli, aveva ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, era stata informata del fatto che le obbligazioni LB fossero presenti nell'elenco delle operazioni a basso rischio/rendimento “PattiChiari” e delle sue finalità anzi, nonostante questo, era stata comunque anche notiziata della necessaria maggiore esperienza di quella dichiarata e che per quell'investimento fosse necessaria una maggiore propensione al rischio di quella dichiarata.

Certamente, infatti, all'epoca dell'investimento (2005), i titoli LB, avuto riguardo al rischio di rimborso, erano adeguati alle caratteristiche della investitrice, non era prevedibile il *default* e regolarmente gli investitori hanno riscosso le cedole maturate nel tempo, tanto che i titoli stessi, appunto erano inseriti nell'elenco PattiChiari.



Deve ritenersi, dunque, correttamente adempiuto dalla banca convenuta l'obbligo di informativa su di essa gravante al momento dell'acquisto dei titoli, l'odierna attrice ha effettuato l'acquisto dopo aver ricevuto le necessarie informazioni sui titoli, per quanto di conoscenza dell'istituto di credito e anche dell'opinione comune al momento, e ha trattenuto le obbligazioni nel proprio portafoglio, fino a trasferirlo, successivamente e prima delle avvisaglie di default, in gestione presso altro istituto di credito.

Quanto all'obbligo di informativa successivo, contrattualmente pattuito, posto che, pacificamente, la [REDACTED] nel gennaio 2008, (cioè, si ripete, in un momento in cui i titoli ancora non presentavano profili di criticità) ha trasferito la gestione del proprio pacchetto azionario ad altro intermediario, per quanto sopra già osservato, nessuna censura può essere mossa alla banca convenuta, ribadendosi che i titoli, presenti nell'elenco Patti Chiari per i particolari requisiti in termini di rischio di mancato rimborso sia in termini di perdita di valore, sono usciti da quell'elenco solo nella primavera del 2008, ossia ben 3 anni dopo l'investimento e in un momento in cui la cassa di Risparmio di Firenze non aveva più la gestione dei titoli stessi. Per quanto fin qui esposto la domanda riconvenzionale della convenuta non è esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezioni, deduzione o domanda,

respinge la domanda proposta da [REDACTED] nei confronti della [REDACTED]

Stante la peculiarità e novità della materia per la quale esistono comunque pronunce giurisprudenziali non univoche, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di causa.

Così deciso in Firenze, il 18/09/2017.

Il Giudice

Dr. Mariateresa Vitiello

